

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Carlo VERMIGLIO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Carlo ALLORIO	Componente
- Avv. Antonio DE GIORGI	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	“
- Avv. Susanna PISANO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Ceniccola ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo dall' avv. avverso la delibera in data 1 marzo 2012 , con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ha iscritto il dott. A.L.M.nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Palermo senza patrocinio;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Il resistente, dott. A.L.M. è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. A. M. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carlo Allorio;

Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il resistente, il quale ha concluso rimettendosi al suo difensore ;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso .

FATTO

Con ricorso depositato il 6 aprile 2012, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha proposto tempestivo ricorso avverso il

provvedimento in data 20 marzo 2012 con il quale il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo ha disposto la iscrizione del dott. A.L.M. nel Registro speciale dei praticanti avvocati senza patrocinio.

La Procura Generale presso la Corte d'Appello chiede l'annullamento della delibera d'iscrizione al registro dei praticanti del dott. L. M., perché questa sarebbe stata assunta in assenza dei requisiti di cui all'art. 17 R.D.L. n. 578, posto che il richiedente l'iscrizione è stato condannato, a seguito di patteggiamento, con sentenza irrevocabile del 17 settembre 2010, per il reato di cui all'art. 648 c.p. (i.e. ricettazione), commesso in Palermo tra il mese di febbraio e il mese di marzo del 2007.

Il dott. L.M. ha nominato quale proprio difensore l'avv. A . M. e si è costituito in giudizio depositando una memoria difensiva nella quale deduce l'occasionalità dell'episodio, la sua risalenza nel tempo, la giovane età, la condotta successiva irreprezibibile, in sostanza l'irrilevanza del fatto a concretare l'assenza del requisito richiesto dall'art. 17, RDL n. 578/1933.

DIRITTO

Ritiene questo Consiglio che il ricorso non meriti l'accoglimento.

Nel caso di specie, se è pur vero che la sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima e illibata" (nel nuovo Ordinamento Forense "irreprezibibile") necessaria al fine di ottenere l'iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull'affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall'ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono quelle riferibili alla dimensione privata dell'individuo, bensì quelle che rilevano ai fini della valutazione rispetto all'affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l'iscrizione nell'Albo, non possono essere considerate come ostative condotte (come quella posta in essere dal richiedente all'età di 18 anni) che, per la loro natura, l'occasionalità, la risalenza nel tempo, non appaiano ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità. Il procedimento penale conclusosi con il patteggiamento si riferisce a fatto commesso in epoca risalente nel tempo ed attribuibile a persona - all'epoca come si è detto diciottenne - il cui successivo comportamento risulta essere stato costantemente improntato a correttezza.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;
visti gli artt. 17 n.3, 31 e 54 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e gli artt. 59 e
seguenti del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37;
rigetta il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Palermo.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2013.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Carlo Vermiglio

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 novembre 2014.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin